



COMUNE DI TRANI

Medaglia D'Argento

**Regolamento dei procedimenti diretti
all'accertamento degli incarichi affetti
da causa di inconferibilità o incompatibilità
di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e
all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.**

approvato con Deliberazione di Giunta n. 213 del 14.12.2018

INDICE

articolo	Rubrica
1	Oggetto del regolamento.
2	Definizioni.
3	Effetti degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.
4	Applicazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
5	Competenze del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
6	Assimilazione agli incarichi dirigenziali.
7	Dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.
8	Obbligo di comunicazione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di natura penale nonché dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità.
9	Procedimenti per dichiarare la nullità dell'incarico conferito in violazione delle disposizioni sulla inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
10	Procedimento per applicare la sanzione inibitoria dell'esercizio della potestà di conferire incarichi nei confronti dell'organo conferente l'incarico dichiarato nullo.
11	Procedimento per dichiarare la decadenza da un incarico conferito in violazione delle disposizioni sulla incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
12	Recupero delle somme erogate per incarichi dichiarati nulli.
13	Soggetti titolari del potere sostitutivo per il conferimento degli incarichi dichiarati nulli.
14	Provvedimenti consequenziali alle dichiarazioni mendaci di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.
15	Revoca al responsabile della prevenzione della corruzione dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale.

Articolo 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ⁽¹⁾ e della Deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016 ⁽²⁾ "Linee Guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili" emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione⁽³⁾ :
 - a) il procedimento per l'accertamento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza⁽⁴⁾ della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità afferenti agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità interni ed esterni a questo Comune e agli enti di diritto privato controllati da questo Comune nonché agli incarichi di amministratori di enti di diritto privato controllati da questo Comune;
 - b) per gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, i procedimenti diretti : alla dichiarazione di nullità degli incarichi e dei relativi contratti nonché alla dichiarazione di interdizione temporanea degli organi titolari dall'esercizio della potestà di conferire incarichi, nelle ipotesi di sussistenza di una causa di inconfiribilità; all'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità e alla proposta di dichiarare la decadenza dalla carica;
 - c) la individuazione dei soggetti titolari del potere sostitutivo di conferire gli incarichi e di provvedere alle nomine di cui al D.lgs. 39/2013 di competenza di questo Comune⁽⁵⁾, nel periodo temporale di interdizione degli organi titolari; nonché le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva;
 - d) i procedimenti diretti alla verifica delle dichiarazioni di insussistenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e alle sue successive modificazioni ed integrazioni nonché ai provvedimenti dell'ANAC afferenti ai suoi poteri di vigilanza di cui all'art. 16 del d.lgs. 39/2013.

(1) di seguito: d.lgs. 39/2013 - (2) - Linee Guida - (3) di seguito: di seguito: ANAC

(4) di seguito: RPCT - (5) di seguito: incarichi

Articolo 2.
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende:
 - a) per «**pubbliche amministrazioni**», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità portuali nonché le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
 - b) per «**incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
 - c) per «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

- g) per «**inconferibilità**», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «**incompatibilità**», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «**incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico**», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Articolo 3.
EFFETTI DEGLI INCARICHI CONFERITI
IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 39/2013

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli di diritto, a norma dell'art. 17 d.lgs. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI, accertata dal RPCT, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 39/2013.
3. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti di questo Comune in caso di incompatibilità, a norma dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 39/2013.
4. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di loro competenza a decorrere dalla data di notifica dell'atto dichiarativo della nullità, a norma dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 39/2013. Sono esenti da tale responsabilità i componenti degli organi collegiali che erano assenti al momento della votazione, quelli astenutisi dal partecipare alla votazione e quelli che hanno espresso il loro dissenso per il conferimento dell'incarico, a norma dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013.
5. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, a norma dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013.

Articolo 4.
APPLICAZIONE DEI DIVIETI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter⁽¹⁾ dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali questo Comune, gli enti pubblici o di diritto privato in controllo dello stesso Comune stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a decorrere dalla data di cessazione dell'incarico.
2. Ai fini della dichiarazione di nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione della disposizione di cui al predetto comma 16-ter, il RPCT svolge il procedimento di contestazione di cui al successivo articolo 9.

(1) Articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." *(comma introdotto dall'art. 1, c. 42, lettera l) della legge n. 190/2012)*

Articolo 5.
COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il RPCT esercita, in piena autonomia e indipendenza, senza essere destinatario di atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi, le seguenti funzioni:
 - a) vigilare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sulle inconferibilità e incompatibilità afferenti a tutti gli incarichi e alle cariche conferiti dagli organi di questo Comune, a norma dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013;
 - b) emanare direttive per le modalità di presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, anche attraverso la predisposizione di appositi modelli;
 - c) vigilare a che i dirigenti provvedano a verificare d'ufficio, per tutti gli incarichi conferiti da organi di questo Comune, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, la veridicità della dichiarata insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 nonché di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale ai fini di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito: d.lgs. 165/2001);
 - d) accertare, previa contestazione al soggetto cui è stato conferito l'incarico, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, dandone comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico, a norma dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013;
 - e) all'eventuale esito positivo del procedimento instaurato con l'atto di contestazione:
 - e.1) accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità, dichiarare la nullità dell'atto di nomina e avviare il procedimento per l'applicazione della sanzione inibitoria nei confronti dei componenti dell'organo conferente;
 - e.2) accertata la sussistenza di una causa di incompatibilità, proporre all'organo che ha conferito l'incarico la dichiarazione di decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.
 - f) vigilare a che i dirigenti provvedano a pubblicare sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", le dichiarazioni di insussistenza delle inconferibilità e incompatibilità nonché i provvedimenti conseguenziali, a norma dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 39/2013;
 - g) attivare il procedimento per il recupero delle somme percepite dall'incaricato indebitamente per effetto della dichiarazione di nullità o di decadenza di cui alla precedente lettera e);

- h) vigilare a che gli organi competenti dichiarino la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a norma dell'articolo 21 del d.lgs. 39/2013.
2. Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza di cui al comma 1:
- all'ANAC;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai dirigenti.

Articolo 6. ASSIMILAZIONE AGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Ai fini di cui al d.lgs. 39/2013, al conferimento di incarichi dirigenziali é assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (art. 2 del d.lgs. 39/2013).

Articolo 7. DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITÀ

1. Gli organi monocratici e collegiali di questo Comune titolari della potestà di conferire gli incarichi e le cariche previsti dal d.lgs. 39/2013 conferiscono gli stessi incarichi soltanto dopo che i dirigenti competenti per materia abbiano accertato, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che i soggetti da incaricare o nominare o eleggere siano in possesso dei requisiti necessari, e abbiano verificato, anche sulla base della dichiarazione di cui al comma 2 e del curriculum vitae presentati dagli interessati, che nei loro confronti non sussistano cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.
2. Costituisce condizione di efficacia degli atti di conferimento degli incarichi la presentazione da parte del soggetto destinatario dell'incarico, all'atto del conferimento, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e di incompatibilità delle cariche previste dagli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. 39/2013 (par. 3.1.8 P.N.A.), se ed in quanto applicabili a questo Comune. Le predette dichiarazioni sono rese, a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 conformemente ai modelli allegati al presente regolamento.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi saranno ritenute valide e accettate solo le dichiarazioni alle quali venga allegata la fedele elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne dallo stesso soggetto subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.
4. Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi si deve dare espressamente atto dell'avvenuta presentazione della su citata dichiarazione, della sua validità a norma del comma 3 e dell'avvenuto accertamento della sua veridicità. (art. 20, c. 1 e 4)
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 4 devono essere pubblicate tempestivamente, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei dirigenti rispettivamente competenti per le aree di attività cui ineriscono gli incarichi.
6. Qualora gli incarichi e le cariche hanno una durata superiore ad un anno, le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere presentate dagli interessati ovvero trasmesse attraverso posta elettronica certificata, entro la stessa data di ogni anno in cui ricorre la data di presentazione della prima dichiarazione,

all'ufficio del protocollo generale del Comune. I dirigenti competenti per materia provvedono a vigilare sulla tempestiva presentazione annuale delle dichiarazioni e ad accertarne la veridicità. In caso di inutile decorso del predetto termine, i dirigenti ne danno tempestiva comunicazione al RPCT.

7. L'adozione dell'atto dichiarativo della decadenza di diritto dall'incarico, anche in caso di mancato rinnovo annuale di presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, compete all'organo competente al conferimento dello stesso incarico, anche su proposta del RPCT, in conformità alla procedura di cui all'articolo 11.
8. Le predette dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e gli esiti delle loro verifiche effettuate da parte dei dirigenti degli uffici competenti per materia, anche per gli incarichi di competenza degli organi di governo, gli atti dichiarativi della nullità o della decadenza dell'incarico adottati da organi di questo Comune, dalle sue fondazioni e istituzioni nonché dagli enti di diritto privato dallo stesso Comune partecipate e controllate devono essere inviati, tempestivamente, a cura degli stessi organi conferenti gli incarichi, al competente RPCT affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013.
9. Tutti gli atti di cui al comma 8 devono essere tempestivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune o dell'ente di diritto privato.

Articolo 8.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI DI NATURA PENALE NONCHÉ DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFIRIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni o esterni ovvero cariche loro conferite da qualsiasi organo di questo Comune hanno l'obbligo di dare comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notificazione di uno dei provvedimenti o sentenze di seguito indicati, al RPCT e all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha loro conferito l'incarico o la carica:
 - a) del provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - b) della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato o emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - c) di qualunque provvedimento amministrativo o giurisdizionale di sospensione o interdizione dai pubblici uffici;
 - d) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 con riferimento alla carica o all'incarico ricoperti dagli stessi soggetti presso questo Comune.
2. La mancata comunicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) protrattasi per trenta giorni dalla data in cui i soggetti interessati ne hanno avuto notifica determina la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo 11.
3. I dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 contenuti nei predetti provvedimenti devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso d.lgs. 196/2003.

Articolo 9.

PROCEDIMENTI PER DICHIARARE LA NULLITÀ DELL'INCARICO CONFERITO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ DI CUI AL D.LGS. 39/2013.

1. Il RPCT, qualora abbia comunque conoscenza che un incarico conferito da un organo di questo Comune sia affetto da una causa d'inconferibilità prevista dal d.lgs. 39/2013, provvede tempestivamente a notificare apposito atto di contestazione all'interessato e a darne comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico. Se l'organo conferente è collegiale, il predetto atto di contestazione é da comunicare soltanto ai componenti il cui voto favorevole ha contribuito a conferire l'incarico.
2. L'atto di contestazione della presunta o accertata violazione deve contenere, oltre ad una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, l'invito al destinatario a presentare per iscritto eventuali memorie a sua discolpa entro il perentorio termine di quindici giorni decorrente dalla data di notificazione dello stesso atto di contestazione.
3. L'atto contenente le memorie a discolpa, indirizzato al RPCT, deve essere fatto pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune personalmente dall'interessato o da altra persona all'uopo delegata con atto scritto e sottoscritto con firma autenticata del soggetto incaricato ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo di posta elettronica certificata e con firma elettronica qualificata.
4. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le discolpe presentate siano non idonee per ritenere infondata la presunta o accertata violazione della disposizione del d.lgs. 39/2013 che prevede la causa di inconferibilità contestata, il RPCT provvede, tempestivamente e comunque entro i successivi dieci giorni dalla data dell'eventuale presentazione delle discolpe, con apposito atto motivato, a dichiarare la nullità dell'atto con cui è stato conferito l'incarico.
5. Nell'atto dichiarativo della nullità dell'atto conferente l'incarico di cui al precedente comma, da notificarsi tempestivamente a norma di legge all'interessato e all'organo monocratico ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico nullo, devono essere riportati la messa in mora ai fini dell'eventuale recupero di somme corrisposte per effetto dell'incarico dichiarato nullo con invito a rimborsarle al Comune entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di notifica dello stesso atto, pena l'esecuzione coatta; nonché i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso atto e i relativi termini di attivazione. Tale atto è, altresì, comunicato: al Sindaco; all'Assessore comunale e al dirigente competente per la materia oggetto dell'incarico; nell'ipotesi che l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito da un organo collegiale, al presidente dello stesso organo affinché ne dia comunicazione nella prima seduta utile; al Responsabile dei servizi finanziari affinché proceda al recupero anche coattivo delle predette somme.
6. Gli atti di accertamento della causa di inconferibilità e di dichiarazione della nullità dell'incarico devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune, a norma dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 39/2013.

Articolo 10.
PROCEDIMENTO PER APPLICARE LA SANZIONE INIBITORIA
DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DI CONFERIRE INCARICHI
NEI CONFRONTI DELL'ORGANO CONFERENTE L'INCARICO DICHIARATO NULLO

1. Dichiarata la nullità dell'incarico inconfiribile, il RPCT avvia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo il procedimento volto all'applicazione della sanzione inibitoria di tre mesi dall'esercizio della potestà di conferire tutti gli incarichi di sua competenza.
2. Al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza - dolo o colpa anche lieve - in capo all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, il RPCT non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma deve verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'organo autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto - anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al soggetto nominando - conoscere la causa di inconfiribilità/incompatibilità.
3. L'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico dichiarato nullo possono presentare al RPCT, entro quindici giorni dalla notifica dell'atto dichiarativo della nullità dell'incarico, eventuali discolpe a propria difesa, facendole pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune personalmente o tramite altra persona all'uopo delegata con atto scritto e sottoscritto con firma autenticata del componente o dei componenti dell'organo interessato ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo di posta elettronica certificata e con firma elettronica qualificata.
4. Il RPCT, se accerta la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo monocratico conferente ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il proprio voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico, provvede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle discolpe di cui al precedente comma 3, a dichiarare l'interdizione dell'organo monocratico o dei predetti componenti dell'organo collegiale dalla potestà di conferire tutti gli incarichi di loro competenza per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica dell'atto dichiarativo dell'interdizione. In tale periodo di interdizione temporanea la predetta potestà è esercitata rispettivamente dagli organi titolari del potere sostitutivo di cui all'articolo 13.
5. Gli atti di accertamento della responsabilità dell'organo conferente e di dichiarazione della sua interdizione dalla potestà di conferire incarichi devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.
6. I decreti di interdizione di cui al comma 4 sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Articolo 11.

PROCEDIMENTO PER DICHIARARE LA DECADENZA DA UN INCARICO CONFERITO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D.LGS. 39/2013

1. Il RPCT, qualora abbia comunque conoscenza della sussistenza di una causa di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013 afferente a un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale o di responsabilità, interno o esterno, presso questo Comune, provvede tempestivamente ad accertare tale causa e a notificare all'interessato apposito atto di contestazione che deve contenere, oltre all'accertamento della causa di incompatibilità e della norma che si assume violata, l'invito al destinatario a optare, entro il perentorio termine di quindici giorni decorrente dalla data di notificazione dell'atto di contestazione, all'incarico che intende ricoprire.
2. L'atto contenente la predetta opzione deve essere fatto pervenire all'ufficio del protocollo generale di questo Comune personalmente dall'interessato o da altra persona all'uopo delegata con atto scritto e sottoscritto con firma autenticata del soggetto incaricato ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per mezzo di posta elettronica certificata e con firma elettronica qualificata.
3. Decorso inutilmente il predetto termine concesso all'interessato per dichiarare l'opzione, il RPCT provvede tempestivamente a proporre all'organo che ha conferito l'incarico incompatibile di dichiarare la decadenza dallo stesso incarico. Nell'atto dichiarativo della decadenza devono essere riportati la messa in mora ai fini dell'eventuale recupero di somme corrisposte per effetto dell'incarico dichiarato nullo con invito a rimborsarle al Comune entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di notifica dello stesso atto, pena l'esecuzione coatta; nonché i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso atto e i relativi termini di attivazione. Tale atto è, altresì, comunicato: al Sindaco; all'Assessore comunale, al RPCT e al dirigente competente per la materia oggetto dell'incarico.
4. L'atto dichiarativo della decadenza dall'incarico di cui al precedente comma è notificato tempestivamente a norma di legge all'interessato.
5. L'atto di accertamento della causa di incompatibilità e l'atto con cui l'interessato dichiara la propria opzione nonché l'eventuale atto dichiarativo della decadenza devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 12.

RECUPERO DELLE SOMME EROGATE PER INCARICHI DICHIARATI NULLI

1. Il Responsabile dei servizi finanziari provvede, non appena ricevuto dal RPCT l'atto dichiarativo della nullità dell'incarico, al recupero anche coattivo delle somme percepite indebitamente per effetto della nullità dell'incarico. Copia degli atti relativi al procedimento di recupero sono inviati al RPCT.
2. L'atto con cui il predetto Responsabile dà comunicazione dell'avvenuto recupero delle somme al RPCT, al Sindaco e all'organo che ha conferito l'incarico, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 13.

SOGGETTI TITOLARI DEL POTERE SOSTITUTIVO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DICHIARATI NULLI

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
 - a) alla Giunta Comunale per gli incarichi di competenza del Consiglio Comunale, allorché di quest'ultimo consesso siano stati interdetti, per tre mesi dal relativo potere di conferimento di incarichi, componenti in numero tale da non potere assicurare il quorum strutturale e/o il quorum funzionale prescritti da disposizioni legislative o regolamentari per provvedere al conferimento di incarichi;
 - b) al Consiglio Comunale per gli incarichi di competenza della Giunta Comunale, allorché di quest'ultimo consesso siano stati interdetti, per tre mesi dal relativo potere di conferimento di incarichi,

- componenti in numero tale da non potere assicurare il quorum strutturale e/o il quorum funzionale prescritti da disposizioni legislative o regolamentari per provvedere al conferimento di incarichi;
- c) al vice-sindaco per gli incarichi di competenza del sindaco; nel caso in cui il vice-sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;
 - d) al segretario generale per gli incarichi di competenza dei dirigenti; nel caso in cui il segretario generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al vice-segretario ovvero al dirigente degli affari generali qualora il vice segretario sia il titolare del potere da sostituire;
 - e) al vice-segretario generale per gli incarichi dichiarati nulli di competenza del segretario generale ovvero al dirigente degli affari generali qualora il vice segretario sia assente o impedito o in posizione di conflitto di interessi.
2. Qualora siano stati interdetti per tre mesi componenti degli organi collegiali in numero tale da non far venire meno il quorum strutturale e/o funzionale prescritti da disposizioni legislative e regolamentari per rendere valide le sedute e le deliberazioni, gli stessi organi collegiali provvedono al conferimento di tutti gli incarichi compresi quelli dichiarati nulli. In tali ipotesi e per il periodo di interdizione, i componenti degli organi collegiali interdetti possono partecipare alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza e alla discussione relativa al conferimento degli incarichi, ma è loro vietato partecipare alla votazione utile per il conferimento di tutti gli incarichi.
 3. Nelle fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato rispettivamente: dal vice-sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal segretario generale, sentito il sindaco.
 4. L'organo titolare del potere sostitutivo, qualora l'affidamento dell'incarico sia obbligatorio in base ad una norma di legge o di regolamento, deve esercitarlo entro lo stesso termine previsto dalla predetta norma giuridica decorrente dalla data di notificazione dell'atto dichiarativo della nullità dell'incarico. Nell'ipotesi di un incarico il cui affidamento sia facoltativo, il relativo potere può essere esercitato se ne sussista l'opportunità. L'incarico può essere affidato allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo soltanto nell'ipotesi che la nullità sia stata determinata dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.
 5. L'organo che provvede al conferimento di incarichi in via sostitutiva ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti adottati al RPCT e di curare la pubblicazione degli stessi provvedimenti e delle relative dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune.

Articolo 14

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI ALLE DICHIARAZIONI MENDACI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di notifica all'interessato dell'atto di accertamento, a norma dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013.
3. I dirigenti provvedono a verificare d'ufficio, per tutti gli incarichi da conferire o conferiti da qualsiasi organo di questo Comune, anche attraverso la consultazione del casellario giudiziale, la veridicità della dichiarata insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 nonché di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale ai fini di cui all'articolo 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. I dirigenti e il RPCT allorché accertino la mendacità di una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità provvedono per quanto di rispettiva competenza:
 - a darne tempestiva comunicazione all'organo competente per adottare la dichiarazione di nullità del conferimento dell'incarico nonché al Sindaco e al RPCT;

- a inoltrare la relativa denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p..
5. L'atto dichiarativo della nullità dell'incarico è adottato :
- nel caso di mendacità sull'insussistenza di una causa di inconfiribilità, dal RPCT in conformità al procedimento di cui all'art. 9;
 - nel caso di mendacità sull'insussistenza di una causa di incompatibilità, dall'organo che ha conferito l'incarico in conformità al procedimento di cui all'art. 11;
 - nel caso di mendacità sull'insussistenza di una condanna penale per uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, dall'organo che ha conferito l'incarico in conformità al procedimento di cui all'art. 9.
6. Tutti gli atti dichiarativi della nullità dell'incarico sono tempestivamente trasmessi al Sindaco e al RPCT nonché sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso.

Articolo 15.

REVOCA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE O DIRIGENZIALE

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro trenta giorni dalla data, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.
3. L'organo competente ad adottare il predetto provvedimento di revoca ha l'obbligo di comunicarlo, tempestivamente, anche al Segretario comunale/Dirigente apicale, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia a sua volta comunicazione allo stesso Consiglio nella prima seduta utile, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.
4. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT nonché tutti i provvedimenti dell'ANAC sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web istituzionale di questo Comune.

Articolo 16.

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso è approvato ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune.